

Remo Martini

LA TERRA A GORTINA

Non mi sarei arrischiato a fare le considerazioni che seguono, se non mi avesse colpito una giusta notazione del Maffi ¹ a proposito di uno dei passaggi più discussi del cosiddetto codice di Gortina (IV 31 ss.), in cui, disponendosi la divisione dell'eredità paterna in due parti, una riservata ai figli maschi e un'altra da ridividere in quote fra i maschi e le femmine, sembrerebbe delinearsi una separazione, in ordine a delle case, fra la «proprietà dei muri» e quella «del relativo arredo», separazione di cui come scrive appunto giustamente il Maffi ² «non si riesce a capire il perché».

Solo che egli si fonda su questo esatto rilievo per forzare consapevolmente la «lettura» del testo facendogli dire che sarebbero andate ai maschi «le case in città (e il relativo arredo) in cui non abita un *oikéus* che abita in campagna»³ anziché come aveva tradotto egli stesso poche pagine prima – e come traducono tutti gli editori – «le case in città e ciò che si trova nelle case (e cioè quelle) in cui non abita un *oikéus* che abita in campagna»⁴.

Secondo me invece – lasciando da parte qui ogni discussione sul singolare modo di esprimersi del legislatore e sul tentativo recente di van Effenterre e Ruzé di intendere diversamente l'espressione *epí*

¹ Nel suo recentissimo, pregevole volumetto: A. Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*, Milano 1997.

² *Ibid.*, p. 65.

³ *Ibid.*, p. 69.

⁴ *Ibid.*, p. 65. E ciò stante che nel testo si legge: (σ)τέγανς μὲν τὰνς ἐν πόλι κ' ἄτι κ' ἐν ταῖς (σ)τέγαις ἐνέει, αἷς κα μὲ φοικεὺς ἐνφοικῆι ἐπὶ κόραι φοικίον.

*kórai*⁵ rigettato per conto suo dal Maffi⁶ – l'unico modo di spiegare la ridetta separazione fra muri e arredo, senza negarla, è quello di pensare che, mentre l'arredo sarebbe andato agli eredi, le case in cui esso era contenuto non facessero parte del patrimonio ereditario.

Il che aveva del resto già ammesso il Link nel 1991⁷ salvo a cadere, sempre secondo il Maffi⁸ in una contraddizione, poiché, tirando in maniera coerente le conseguenze dal ragionamento del Link, si sarebbe dovuto dire che non solo le case di campagna in cui non abitavano gli *oikéis* (in quanto secondo costui vi avrebbero abitato dei servi pastori), ma anche quelle sempre in campagna abitate dagli *oikéis* (non menzionate espressamente dalla legge) appartenessero alla città e ciò quando – ecco la contraddizione! – la terra e gli *oikéis* stessi che la coltivavano sarebbero stati invece di proprietà privata.

Ma a ben vedere qui si può parlare di contraddizione, anzi per l'esattezza di risultato assurdo, come fa il Maffi, in quanto si dà per scontato da parte del Link, come anche da parte dello stesso Maffi, che la terra fosse appunto privata, mentre ovviamente ogni contraddizione scomparirebbe, ammettendo con la maggior parte degli autori che così non fosse⁹.

Già da un punto di vista generale è difficile del resto credere che la terra, qualora fosse stata la fonte principale di reddito per una famiglia cretese, potesse essere tacitamente ricompresa dal legislatore in una parte dell'eredità, e per di più in quella destinata ad essere ridivisa in quote pari al numero dei figli e delle figlie, ciascuna delle

⁵ H. van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima*, II, Roma 1995, p. 14 e n. 46, dove si prospetta appunto di intendere l'espressione come *epikórai* (att. *epikouríai*), nel senso di «pour un service», osservando oltretutto in nota che: «Personne ne paraissait avoir été surpris de la tournure *epí kórai* là où l'on attendrait plutôt *en tái kórai* après *enwoikéi*».

⁶ Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina* cit., p. 67 n. 55.

⁷ S. Link, *Landverteilung und sozialer Frieden im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1991, pp. 114-115.

⁸ Nella sua apprezzata rassegna bibliografica per la «RHDF»: cfr. il volume del 1993, pp. 400 s.

⁹ Sul problema, da ultimo, con richiami bibliografici, anche van Effenterre, *Nomima*, II, cit., p. 16, dove, sia pure problematicamente, si afferma: «Il faudrait admettre pour cela que le rapport du citoyen avec le *kláros* soit toute autre que patrimonial. Affectation, attribution, mise à disposition, possession si l'on veut, mais pas propriété». Si veda anche a p. 18, dove si ipotizza un affidamento di terre pubbliche al capo famiglia da trasmettere con una sorta di «maggiorascato».

prime di entità doppia rispetto a ciascuna delle seconde. Ci sarebbe da domandarsi, infatti, che cosa sarebbe rimasto di un lotto anche consistente di spettanza di una famiglia dopo due o tre generazioni!

Bisognerebbe inoltre non trascurare, come mi pare invece si sia fatto, che ci sono per lo meno altre tre norme dove ci si esprime in maniera tale da dare l'impressione che l'oggetto più importante del patrimonio privato di una famiglia fosse costituito dalla casa e non dalla terra.

Esse sono: VII 52 ss., a proposito dell'ereditiera, in cui si contrappone esplicitamente la casa al restante patrimonio (τῶν δ' ἄλλων); VII 29, sempre a proposito dello stesso argomento, in cui si contrappone parimenti la casa al reddito derivante – ovviamente – dal rimanente patrimonio; nonché IV 46, in cui si fa addirittura l'ipotesi che nel patrimonio ereditario di un soggetto ci fosse soltanto una casa, rispetto alla quale anche le figlie sarebbero state eredi nelle solite quote ¹⁰.

Quest'ultima è l'ipotesi più significativa, poiché dal modo in cui è formulata ¹¹ si ha la netta impressione che essa non venisse nemmeno considerata una cosa eccezionale. Anche in un caso come questo, del resto, gli eredi avrebbero potuto continuare a vivere abbastanza tranquillamente, se, come sembrerebbe, fossero stati alimentati al pari di tutti gli altri cittadini a spese della comunità.

Già, perché questa è una caratteristica che Aristotele stesso metteva in evidenza a proposito dei Cretesi in contrapposizione agli Spartani, facendo chiaro riferimento oltretutto al reddito derivante da terre e bestiame pubblici (δημοσίων) ¹².

Il fatto è che per conto suo il Link ¹³ sottovaluta alquanto, anzi tende addirittura a ridimensionare, questa testimonianza. Aristotele, infatti,

¹⁰ Per questi testi mi si consentirà di rinviare semplicemente a Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina* cit., p. 166 per i primi due; p. 159 per il terzo.

¹¹ Alla fine del passo da cui abbiamo preso le mosse (IV 46), con le parole: αἱ δὲ κρέματα μὲ εἶε, στέγα δέ, λακὲν τὰθ θυγατέρας αἱ ἔγρατται.

¹² Si veda Arist. *Pol.* 2,7,4 (1272a 14-22), in cui si legge: ἐν μὲν γὰρ Λακεδαίμονι κατὰ κεφαλὴν ἕκαστος εἰσφέρει τὸ τεταγμένον, εἰ δὲ μὴ, μετέχειν νόμος καλῶει τῆς πολιτείας ... ἐν δὲ Κρήτῃ κοινοτέρως: ἀπὸ πάντων γὰρ τῶν γινομένων καρπῶν τε καὶ βοσκημάτων δημοσίων καὶ ἐκ τῶν φόρων οὓς φέρουσιν οἱ περίοικοι τέτακται μέρος τὸ μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τὰς κοινὰς λειτουργίας, τὸ δὲ τοῖς συσσιτίοις, ὥστ' ἐκ κοινοῦ τρέφεισθαι πάντας, καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας καὶ ἄνδρας.

¹³ S. Link, *Das griechische Kreta*, Stuttgart 1994, pp. 12 s. e n. 23.

aveva concluso affermando chiaramente che i Cretesi erano mantenuti a spese della comunità (ἐκ κοινοῦ) tutti quanti: donne ragazzi e uomini. Il Link invece tenta di ridimensionare il discorso, facendo leva sull'avverbio usato dal medesimo Aristotele in modo comparativo (κοινοτέρως), e parlando semplicemente di un sistema più comunitario di organizzare i sissizi a Creta, rispetto a Sparta, dove ciascuno contribuiva con una quota fissa a testa.

Quello che comunque non può sottovalutarsi o trascurarsi è che in questo testo sembrerebbe parlarsi di frutti prodotti da terre pubbliche, come mostra di intendere il traduttore per la Loeb Classical Library: «but in Crete the system is more communal, for out off all the crops and cattle produced from the public lands, and the tributes paid by the serfs, one part is assigned for the worship of the gods ...». Il Link, invece ¹⁴, traduce il testo in questo modo: «auf Kreta aber (werden die Lasten) mehr aus gemeinschaftlichen Mitteln (getragen). Denn von allen Erträgen der Feld- und der Weidewirtschaft ist sowohl aus den Bürgerabgaben als auch aus solchen, die die Perióken leisten, ein Teil für die Götter ...». Ma francamente non si vede da dove egli abbia potuto trarre spunto, se non da un suo preconetto, per parlare di «Bürgerabgaben», ossia di contributi dei cittadini, di cui Aristotele non aveva fatto cenno ¹⁵.

Non ho certo difficoltà a riconoscere che in un altro testo, che solitamente si suole affiancare a quello di Aristotele, sembrerebbe parlarsi per una città cretese (Lytos) di un decimo dei prodotti della terra conferiti da tutti i cittadini, accanto alle risorse della città stessa ripartite fra tutte le famiglie. Ma si tratta del frammento di uno storico minore dell'epoca ellenistica, Dosiades, fattoci oltretutto conoscere da Ateneo e quindi di seconda mano ¹⁶. E questo dovrebbe bastare per mantener fede ad Aristotele, che certamente non parla di con-

¹⁴ *Ibid.*, p. 12.

¹⁵ Dovendosi ritenere che δημοσίων fosse da riferire tanto a βοσκημάτων che al precedente καρπών, come appunto mostra di intendere il traduttore inglese citato. E ciò nonostante che qualche dubbio potrebbe venire invece dalla traduzione di van Effenterre, *Nomima*, II, cit., p. 8, in cui si parla di «ensemble des produits de la terre et du cheptel appartenant à l'État».

¹⁶ Su Athen. 4,143a-b si può vedere tanto van Effenterre, *Nomima*, II, cit., p. 8 e n. 16, quanto Link, *Das griechische Kreta* cit., p. 13 n. 21.

tributi dei singoli cittadini, e che sembrerebbe (diciamo così per doverosa cautela, dato il contesto) parlare invece di proventi di terre pubbliche.

Purtroppo non ci aiuta per niente – e in questo si può anche concordare con il Link¹⁷ – una singolare iscrizione molto frammentaria su cui qualcuno sembrerebbe aver voluto far leva, riprodotta dal Koerner nella sua raccolta al numero 152¹⁸. Anche quest'ultimo, del resto, non parrebbe disposto ad accogliere l'interpretazione della Guarducci, secondo cui nella iscrizione si sarebbe avuto a che fare con «un illecito dei cittadini che non avrebbero rettamente ridiviso il loro contributo per i sissizi»¹⁹, pensando piuttosto che si trattasse di un illecito di funzionari preposti alla divisione dei contributi già versati da quella sorta di *publicani* che erano i *karpodaistái*²⁰. E ciò sebbene anche a questo riguardo il Link, pur rinviando al Koerner, dia l'impressione di voler mettere in ogni caso al primo posto un possibile riferimento del testo alla raccolta e alla ripartizione delle quote conferite dai cittadini²¹.

Ma è giunto il momento di prendere, come si suol dire, il toro per le corna.

Torniamo al testo dal quale eravamo partiti, ossia al discusso passaggio del Codice di Gortina in cui, disciplinando la successione dei figli e prevedendo la divisione del patrimonio familiare in due parti, ci si riferisce alla seconda parte, quella che, come si è già avuto modo di dire, sarebbe andata insieme ai figli maschi e alle figlie femmine (fra i quali tutti sarebbe stata da ridividere in quote in rapporto fra loro di 2 a 1), usando l'espressione (IV 37): τὰ δ' ἄλλα κρέματα πάντα.

¹⁷ *Ibid.*, p. 13 n. 23.

¹⁸ R. Koerner, *Inscriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, Köln-Weimar-Wien 1993, p. 430.

¹⁹ Cfr. *ibid.*, p. 431 e n. 7, dove, in relazione all'espressione με δεδαισμένον, scrive: «Man hat daher dieses Delikt dahingehend verstanden, dass die Bürger ihren Beitrag für die Sissitien nicht richtig abgeteilt hätten, was aber nicht dasteht».

²⁰ Cfr. sui *karpodaistái* van Effenterre, *Nomima*, II, cit., p. 13.

²¹ Mentre per conto suo il Koerner, *Inscriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis* cit., p. 432, solo dubitativamente e fra parentesi faceva un cenno alla possibilità di un contributo da parte dei cittadini scrivendo: «von den *Karpodaistái* (oder auch von den Bürgern?) übergebenen Lebensmittel».

Il Link ²², pur riconoscendo che, secondo la dottrina dominante, con tali parole della legge si sarebbe fatto riferimento in pratica solo al patrimonio mobiliare («das bewegliche Vermögen»), ritiene di poter avanzare ben tre argomentazioni in senso contrario. La prima è che non ci sarebbero prove che la terra fosse comune a gruppi più ampi di persone o di famiglie anziché appartenere a singole famiglie, stante che il termine *kláros* anche in Creta come altrove avrebbe significato il fondo e l'unità economica di un singolo cittadino, e in nessun modo una «comunità di cittadini di pieno diritto» («eine Gemeinschaft von Vollbürgern»). Egli, in tal modo, prende evidentemente posizione nei confronti di un'altra norma del Codice di Gortina (V 26-27), in cui si parlava della sorte del patrimonio ereditario qualora non vi fossero appartenenti alle quattro classi di successibili menzionati nell'ordine (figli e figlie/fratelli e loro discendenti/sorelle e loro discendenti / altri parenti più lontani), e si disponeva appunto che se ne impadronissero «coloro che formano il *kláros*». Secondo lui, infatti, anche a non considerare che si sarebbe trattato di *klarótai* (e quindi non di cittadini), a chi volesse (come il Kirsten) basarsi su questa norma per parlare di una proprietà comune si potrebbe obiettare che questo insieme di persone sarebbe venuto all'eredità solo all'ultimo posto, quando non vi fossero altri eredi ²³.

Ma questo rilievo ha un qualche senso solo se, e in quanto, si parte dal presupposto che si dovrebbe invece dimostrare, e cioè che la terra fosse compresa nel patrimonio ereditario. E ciò quando una norma come questa, difficilissima a spiegare – tanto che il Maffi ²⁴ ha potuto mettere insieme ben tre diverse ipotesi circa i soggetti ai quali si sarebbe fatto riferimento – diventerebbe di facile comprensione presupponendo al contrario che la terra fosse pubblica, e fosse data, per così dire, in sfruttamento, proprio a gruppi di persone o famiglie come appunto «coloro che formano il *kláros*». Si giustificerebbe infatti che sempre costoro – che non sarebbero stati né altri familiari

²² Link, *Das griechische Kreta* cit., p. 80.

²³ Afferma infatti testualmente (*ibid.*, n. 129): «Doch abgesehen davon, das diese Bestimmung ... wahrscheinlich auf die Klaroten zielt, kann sie die Annahme eines gemeinschaftlichen Eigentums und damit eines Eigentumvorbehalts schon deshalb nicht stützen, weil "diejenigen die den *Kláros* bilden" erst in letzter Linie und nur dann erben sollten, wenn es keine anderen Erben gab».

²⁴ Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina* cit., p. 60.

come vorrebbe van Effenterre, né *oikéis*, come pensa il Link, né dei vicini, come crede il Maffi, ma proprio «Teilverbände der gesamten Bürgerschaft» – ereditassero anche tutti gli altri beni (comprese, in primo luogo, le case in città) delle singole famiglie rimaste senza eredi nella cerchia parentale.

La seconda osservazione del Link s'incentra su quella che dovrebbe apparire come una prova in positivo della ricomprensione della terra nella proprietà privata, vale a dire un'altra iscrizione gortinia (IC IV 81 = Koerner 155 = van Effenterre - Ruzé 47), dove si parla di soggetti da adibire come testimoni in una procedura di pignoramento, soggetti presentati dal Link ²⁵ come persone che «hanno acquistato i fondi vicini («die nächstgelegenen Grundstücke»)». Ma, innanzitutto, il pignoramento, per quanto si legge nell'inizio lacunoso dell'iscrizione, sembrerebbe concernere una casa e degli alberi, sicché, come riconosce senza difficoltà il Koerner ²⁶, la terra in quanto tale («das Ackerland selbst») non sembrerebbe venire in considerazione, a meno che non fosse menzionata nella parte lacunosa del testo. E poi vorrei rilevare, per conto mio, che si tratta di ben «nove» vicini da adibire come testimoni ²⁷: il che mi parrebbe possibile per dei proprietari di case, specie se si trattasse di case in città «accatastate le une sulle altre», come si esprime il van Effenterre proprio parlando di Gortina ²⁸, ma del tutto irragionevole e senza senso per dei proprietari di fondi rustici, non vedendosi che cosa avrebbero potuto avere in comune, per quanto i fondi fossero stati piccoli, il primo e il nono di tali proprietari!

L'ultima osservazione del Link è di carattere terminologico e riguarda l'uso del sostantivo *κρέματα*. Siccome altrove, sempre nel Codice di Gortina (V 39), a proposito della divisione fra gli eredi di alcuni beni ricompresi nella eredità, si viene a parlare ²⁹ analitica-

²⁵ Link, *Das griechische Kreta* cit., p. 81.

²⁶ Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina* cit., p. 443.

²⁷ Come appare dal testo, in cui si parla di *ἐννέα οἱ ἐπάνκιστα πεπαμένοι*, ossia, per dirla con il Koerner (*Inscrifflche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis* cit., p. 442) di «neun Nachbarn, die ihren Besitz in nächster Nähe haben».

²⁸ Van Effenterre, *Nomima*, II, cit., p. 9, dove si parla di case o *stégai*, che, come avviene oggi nelle isole greche, «s'entassent» sui fianchi o ai piedi della parte più alta della città.

²⁹ Nell'ambito di una norma la cui esatta portata – anche in relazione ad una precedente statuizione che si sarebbe riferita alla divisione dei beni immobili (V 28-34) – ap-

mente di «animali, vestiti, ornamenti e beni mobili in genere», usando a quest'ultimo riguardo l'espressione *epipólaiā krémata*, si dovrebbe arguirne che, quando – come in IV 38 – si parlava soltanto di *krémata*, si volesse alludere tanto ai beni mobili che ai beni immobili. E, almeno apparentemente, il discorso non fa una grinza. Ma, ammettendo per ipotesi (come si fa in geometria) che nel patrimonio ereditario, di cui si disciplinava la divisione fra i figli nella norma dalla quale abbiamo preso le mosse (IV 31 ss.), la terra non fosse effettivamente e notoriamente ricompresa, mi parrebbe di poter dire che, dopo aver stabilito l'attribuzione ai maschi delle case di città e degli arredi di certe case di campagna³⁰ – le quali di per sé, al pari di altre eventuali case sempre di campagna, non avrebbero fatto parte della massa ereditaria – non sarebbe stato affatto necessario, per riferirsi al restante patrimonio, specificare che si trattava di beni mobili: sarebbe stato infatti sufficiente far riferimento semplicemente a «tutti gli altri beni», come appunto si fa nel Codice.

Quel che semmai si potrebbe, anzi forse si dovrebbe, discutere, è quali beni venissero concretamente in considerazione quando si faceva questo tipo di riferimento, il che dico pensando in particolare ai capi di bestiame e agli «schiavi». Ma si tratta di problemi che, almeno per il momento, preferirei lasciare da parte.

pare tutt'altro che chiara, ma qui non ci interessa, bastandoci rinviare a Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina* cit., pp. 72 s., di cui riprodurremo semmai la traduzione dell'intero passaggio: «Riguardo alle cose mortali, ai frutti, a vesti e ornamenti e (in generale) ai beni mobili, se non vogliono dividere, il giudice deciderà giurando in base alle dichiarazioni delle parti».

³⁰ Oltre che dei capi di bestiame non «appartenenti» agli *oikéis*, della qual cosa, abbastanza complicata di per sé, non ci vorremmo peraltro occupare qui.